

## **DELIBERA N. 21/12/CIR**

### **ARCHIVIAZIONE DELLA CONTROVERSIA TELECOM ITALIA S.P.A./ FASTWEB S.P.A. IN MATERIA DI CONDIZIONI ECONOMICHE DEI KIT DI INTERCONNESSIONE**

#### **L'AUTORITA'**

NELLA riunione della Commissione per le Infrastrutture e le Reti del 29 marzo 2012;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo" e, in particolare, l'art.1, comma 6, lettera a), n. 9;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche (di seguito "Codice");

VISTO il regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazione elettronica, approvato con delibera n. 352/08/CONS del 25 giugno 2008 (di seguito "Regolamento");

VISTA l'istanza pervenuta alla Direzione Reti e Servizi di Comunicazione Elettronica (di seguito la "Direzione") in data 3 novembre 2010, acquisita al protocollo Agcom n. 63785 del 3 novembre 2010, con la quale la società Telecom Italia S.p.A. (di seguito "Telecom") ha chiesto l'intervento dell'Autorità per l'avvio di un procedimento volto alla definizione della controversia con la società Fastweb S.p.A. (di seguito "Fastweb") in tema di condizioni economiche applicate da Fastweb relativamente ai *kit* di interconnessione;

VISTA la nota del 15 novembre 2010, prot. n. 65840, con la quale la Direzione ha comunicato alle parti, ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento, l'avvio di un procedimento istruttorio finalizzato alla definizione della deferita controversia, convocando le parti medesime in prima udienza, tenutasi in data 21 dicembre 2010;

VISTI gli atti del procedimento;

VISTA la nota della Direzione del 14 ottobre 2011, prot. Agcom n. 55618, con la quale, conclusa la fase istruttoria del procedimento, venivano convocate le parti in

audizione, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento, in data 22 novembre 2011, dinanzi alla Commissione per le Infrastrutture e le Reti dell'Autorità, ai fini della definizione della controversia;

VISTA la comunicazione della società Fastweb del 22 novembre 2011, acquisita al protocollo dell'Autorità n. 65399 del 23 novembre 2011, con cui la società medesima ha comunicato, al fine di raggiungere una composizione bonaria della controversia, una ulteriore proposta economica sul prezzo dei kit di interconnessione;

VISTI gli esiti della riunione del 22 novembre 2011 con cui la Commissione Infrastrutture e Reti, preso atto della proposta transattiva formulata da Fastweb, ha disposto il rinvio dell'udienza;

VISTA la nota del 6 dicembre 2011, prot. Agcom n. 65656, con cui la Direzione ha comunicato alle parti che l'audizione davanti alla Commissione veniva aggiornata in data 12 dicembre 2011;

VISTE le note di Telecom e di Fastweb del 7 e del 12 dicembre 2011 (di cui ai rispettivi protocolli Agcom n. 68940 e n. 69537 del 7 e del 12 dicembre 2011) con cui le società, alla luce del percorso transattivo dalle stesse intrapreso, hanno congiuntamente richiesto all'Autorità di posticipare l'audizione fissata per il giorno 12 dicembre 2011, al fine di consentire la prosecuzione delle negoziazioni;

VISTI gli esiti della riunione del 12 dicembre 2011 con cui la Commissione Infrastrutture e Reti, in ragione del percorso negoziale intrapreso dalle parti, ha disposto, accogliendo la suddetta richiesta, il rinvio dell'udienza;

VISTA la comunicazione del 19 gennaio 2012 con cui le parti hanno anticipato alla Direzione, per le vie brevi, il raggiungimento di un accordo transattivo del contenzioso in oggetto;

CONSIDERATO che tale accordo è stato successivamente formalizzato con la sottoscrizione del verbale di udienza del 26 gennaio 2012, redatto ai sensi dell'art 9 comma 4 del Regolamento;

PRESO atto del conseguente mancato interesse delle parti alla prosecuzione del procedimento in oggetto e RITENUTO, pertanto, venuto meno il presupposto a fondamento di un intervento dell'Autorità a definizione della controversia in oggetto;

UDITE le relazioni dei Commissari Roberto Napoli ed Enzo Savarese, relatori ai sensi dell'art. 29 del Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

## **DELIBERA**

### **Articolo 1 (Archiviazione)**

1. Il non luogo a procedere alla definizione della controversia della società Telecom Italia S.p.A. con Fastweb S.p.A. in merito alle condizioni economiche applicate da Fastweb relativamente ai *kit* di interconnessione di cui in premessa e ne dispone l'archiviazione ai sensi dell'art. 12, comma 2, del Regolamento.

### **Articolo 2 (Disposizioni Finali)**

1. La presente delibera è notificata alle società e Telecom Italia S.p.A. e Fastweb S.p.A. e pubblicata sul sito web dell'Autorità.
2. Ai sensi dell'art. 9, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.
3. Ai sensi dell'art. 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e successive integrazioni e modificazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

Roma, 29 marzo 2012

IL PRESIDENTE  
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE  
Roberto Napoli

IL COMMISSARIO RELATORE  
Enzo Savarese

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Roberto Viola